



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO
2007/2013
REG. (CE) N. 1698/05
ALLEGATO 1 alla DGR 412/2008 e successive mm. e ii.

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE
MISURE AD INVESTIMENTO**

TESTO CONSOLIDATO A LUGLIO 2011

Modifiche* apportate con:

1. DGR 17 ottobre 2008, n. 723;
2. DGR 27 febbraio 2009, n. 106;
3. DGR 12 ottobre 2009, n.2816
4. DGR 17 dicembre 2009 n. 977
5. DGR 7 agosto 2010 n.370
6. DGR 8 luglio 2011 n. 319

* Le modifiche sono riportate con fondo grigio.

INDICE

PARTE I – FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 (Finalità)

Articolo 2 (Definizioni)

PARTE II – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 3 (Modalità di accesso alle misure)

Articolo 4 (Costituzione del fascicolo unico aziendale e del fascicolo di domanda)

Articolo 5 (Modalità per la presentazione delle domande di aiuto)

Articolo 6 (Termini di presentazione delle domande di aiuto)

Articolo 7 (Disposizioni specifiche per la conferma delle domande di adesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 662/2007)

Articolo 8 (Errori palesi)

PARTE III – SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 9 (Requisiti e condizioni di ammissibilità)

Articolo 10 (Decorrenza per l'ammissibilità delle spese)

Articolo 11 (Programmazione finanziaria)

Articolo 12 (Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie)

Articolo 13 (Affidabilità del soggetto beneficiario)

PARTE IV – DOMANDE DI PAGAMENTO

Articolo 14 (Presentazione delle domande)

Articolo 15 (Anticipi)

Articolo 16 (Acconti)

Articolo 17 (Saldi)

Articolo 18 (Adeguamento alle disposizioni AGEA)

Articolo 19 (Costituzione fondo garanzia e procedura conto interessi)

PARTE V – NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 20 (Modalità di pagamento)

Articolo 21 (Tempi di esecuzione)

Articolo 22 (Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post)

Articolo 23 (Varianti in corso d'opera)

Articolo 24 (Proroghe)

Articolo 25 (Cause di forza maggiore)

Articolo 26 (Recesso – rinuncia dagli impegni)

Articolo 27 (Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario)

PARTE VI – RIDUZIONI E SANZIONI

Articolo 28 (Riduzioni sulle domande di pagamento)

Articolo 29 (Parziale esecuzione dei lavori)

Articolo 30 (Sanzioni amministrative e penali)

PARTE VII – NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 31 (Svolgimento dei procedimenti amministrativi)

Articolo 32 (Provvedimenti di concessione)

PARTE VIII - CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Articolo 33 - Investimenti materiali realizzati da privati

Articolo 34 - Investimenti immateriali realizzati da privati

Articolo 35 - Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Articolo 36 - Acquisto di materiale usato

Articolo 37 - Acquisto di terreni

Articolo 38 - Acquisto di beni immobili

Articolo 39 - Spese generali

Articolo 40 - IVA, altre imposte e tasse

Articolo 41- LEASING

Articolo 42 - Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro (prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura)

Articolo 43 – Spese non ammissibili (Vincoli e limitazioni)

Articolo 44 – Investimenti di sostituzione

Articolo 45 - Investimenti nel settore delle agroenergie

PARTE IX – OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Articolo 46 - Obblighi in materia di informazione e pubblicità

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO DEL PSR 2007/2013 DEL LAZIO

PARTE I FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 (Finalità)

1. Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Lazio, ai sensi del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. 2008/708 del 15/2/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 163 del 7 marzo 2008.
2. In conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1975/2006 le misure del PSR sono distinte in due raggruppamenti omogenei, così individuati:
 - **Misure Titolo I** del regolamento CE 1975/2006:
 - 211 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”;
 - 212 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane)”;
 - 213 - “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE”;
 - 214 - “Pagamenti agroambientali (con esclusione del sostegno alla conservazione risorse genetiche);
 - 221 - “Imboschimento di terreni agricoli”, con esclusione dei costi di impianto;
 - 223 - “Imboschimento di superfici non agricole”, con esclusione dei costi di impianto;
 - 224 - “Indennità Natura 2000”;
 - **Misure Titolo II** del regolamento CE 1975/2006:
 - tutte le misure dell'ASSE 1;
 - le seguenti misure dell'ASSE 2:
 - 214 - “Pagamenti agroambientali”, limitatamente al sostegno alla conservazione risorse genetiche;
 - 216 - “Sostegno agli investimenti non produttivi”;
 - 221 - “Imboschimento di terre agricole, limitatamente ai costi di impianto”;
 - 222 - “Primo impianto di sistemi agroforestali in terreni agricoli”
 - 223 - “ Imboschimento di terre non agricole, limitatamente ai costi di impianto”;
 - 226 - “Ricostituzione del potenziale forestale”;
 - 227 - “Sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste”;
 - tutte le misure dell'ASSE 3;
 - le misure attuate nell'ambito dell'ASSE Leader qualora le operazioni corrispondano a una delle misure elencate sopra (escluse le spese dei GAL in materia di gestione, acquisizione di competenze e animazione).

3. Le presenti disposizioni definiscono lo schema procedurale per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definite “**misure a investimento**”, e riguardano i seguenti aspetti:
 - modalità e termini per la presentazione delle domande;
 - requisiti e condizioni di ammissibilità comuni alle diverse misure del PSR
 - modalità di erogazione dei contributi e gestione dei flussi finanziari;
 - criteri di ammissibilità ed eleggibilità delle spese
 - criteri per selezione delle domande di aiuto;
 - realizzazione e rendicontazione degli interventi;
 - sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
4. Le presenti disposizioni non riguardano le misure del Titolo I, anche definite “misure a superficie”, attivate con proprie procedure. Tali misure sono escluse dalla progettazione integrata aziendale, di filiera e territoriale.
5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti, ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di attuazione del PSR, ivi compreso il recepimento delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) per il trattamento delle domande di aiuto/pagamento nonché quelli relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana serie generale n. 76 del 31 marzo 2008 .

Articolo 2 **(Definizioni)**

1. Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni:

Documento di

programmazione

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. 2008/708 del 15/2/2008 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 163/2008.

Operazione

L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR 2007/2013 del Lazio e, se del caso, da altri programmi di intervento, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una

azione di una delle misure previste dal programma stesso.

Progetto integrato

Per “progetto integrato” deve intendersi l’insieme delle operazioni relative ad un beneficiario (progetto integrato aziendale) o a diversi beneficiari (progetto integrato di filiera e territoriale), che insistono su più misure, collegate insieme da un’unica strategia (di impresa, di sviluppo della filiera, di sviluppo del territorio). Nel caso della progettazione integrata, sia di filiera che territoriale, l’istanza è presentata da un “soggetto capofila” su mandato dei singoli potenziali beneficiari, nel rispetto delle disposizioni previste nello specifico bando attuativo.

Misura

Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui ai quattro assi del Programma di Sviluppo Rurale.

Bando pubblico

Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica, tra l’altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni. Rientrano in questa tipologia anche le manifestazioni d’interesse emanate nel periodo transitorio tra una programmazione e l’altra.

Beneficiario

Un operatore, un organismo o un’impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell’esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

Autorità di gestione

Un ente pubblico o privato incaricato della gestione e dell’attuazione del programma. Per il PSR 2007/2013 del Lazio l’Autorità di Gestione (AdG) è il direttore della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio.

Autorità competente

Autorità o organismo delegato dall’Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione per adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione del programma.

Organismo pagatore

E’ il servizio e l’organismo dello Stato membro che, per quanto riguarda i pagamenti da esso eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offre adeguate garanzie circa il controllo dell’ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all’ordine di pagamento; l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti; l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria; la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie; l’accessibilità dei

documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie. Per il PSR 2007/2013 del Lazio l'Organismo Pagatore è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

Costo totale

L'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.

Fondo di garanzia

Strumento finanziario la cui attività principale consiste nel rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti bancari.

Garanzia

Protezione di un'esposizione bancaria mediante l'impegno di un fondo di garanzia a sostituirsi, negli obblighi del garantito, in caso di mancato adempimento di quest'ultimo (garanzia e cogaranzia) o di un suo eventuale garante principale (controgaranzia). La garanzia deve essere direttamente ed esplicitamente riferita ad una specifica esposizione bancaria.

Confidi

Consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Domanda di aiuto

La domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006). Per la presentazione della domanda di aiuto di tutte le "misure ad investimento" è disponibile ed è fatto obbligo di utilizzare un modello, da compilarsi on-line, denominato Modello unico di Domanda (**MUD**), che deve essere integrato dagli specifici modelli integrativi di misura/azione e corredato della documentazione specificata nei singoli bandi.

- Domanda di pagamento** La domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006), sia esso un anticipo, un acconto o un saldo.
- Domanda individuale** La domanda presentata da un soggetto che richiede per se l'accesso all'aiuto previsto in una o più misure del PSR, in quest'ultimo caso nell'ambito della progettazione integrata aziendale, in attuazione di un bando pubblico.
- Domanda collettiva** La domanda presentata da un “soggetto capofila, detto anche promotore o proponente” per aderire alla progettazione integrata di filiera (PIF) o territoriale (PIT), per conto di una pluralità di soggetti.
- Fascicolo unico aziendale** Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un beneficiario.
- Fascicolo Regionale** Fascicolo documentale ed informatizzato costituito per tutti i soggetti pubblici e privati, beneficiari degli aiuti previsti dal documento di programmazione o ad altro titolo partecipi degli interventi con esso attivati, che archivia le informazioni non contemplate dal fascicolo aziendale o quelle relative ai soggetti non obbligati alla costituzione del fascicolo aziendale in attuazione del DPR 503/99.
- Immediata cantierabilità** Progettazione che, in fase di presentazione della domanda, è corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici.

PARTE II PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 3 (Modalità di accesso alle misure)

1. Le misure richiamate al precedente articolo 1, comma 3, anche definite “*misure ad investimento*”, prevedono le seguenti modalità di accesso:
 - *bandi di misura*
 - *progettazione integrata aziendale (PIA)*;
 - *progettazione integrata di filiera (PIF)*;
 - *progettazione integrata territoriale (PIT)*;
 - *metodo LEADER*.

2. I bandi pubblici emanati dalla Regione sono rivolti a:
 - a) *soggetti individuali* per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento ad una sola misura o a più misure (bandi di misura e PIA);
 - b) *soggetti collettivi* per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento a progetti integrati di filiera (PIF);
 - c) *partenariati pubblico-privato* per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento a progetti integrati territoriali (PIT);
 - d) *Gruppi di Azione Locale* per il finanziamento di strategie di sviluppo locale (LEADER).
3. Alcune “misure ad investimento”, in fase di prima applicazione, saranno attivate in via esclusiva nella progettazione integrata di filiera o territoriale ed in particolare:
 - la misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi e tecnologie nel settore agricolo ed in quello agroalimentare” per i PIF;
 - le misure 312 “Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese”, 313 “incentivazione alle attività turistiche”, 321 “Servizi essenziali”, 322 Riqualficazione e sviluppo villaggi”, 323- azione b “Tutela e riqualficazione del patrimonio culturale rurale”, 331 “Formazione ed informazione per gli attori economici che operano nei settori rientranti nell’asse 3” e 341 “acquisizione di competenze e animazione per la preparazione e la attuazione di strategie di sviluppo locale” per i PIT.
4. I bandi pubblici riportano per ciascuna misura/azione l’elenco dei **soggetti beneficiari**, con indicazione di eventuali limitazioni e vincoli, e gli **ambiti territoriali di intervento**, siano essi a carattere preclusivo o preferenziale, **le dotazioni finanziarie** disponibili, con indicazione di eventuali riserve e priorità.
5. *I bandi pubblici adottati dalla Giunta Regionale per l’attivazione dei regimi di aiuto previsti dalle misure di intervento del PSR possono essere modificati o integrati con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora intervengano nuove disposizioni operative da parte dell’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).*

Articolo 4

(Costituzione del fascicolo unico aziendale e del fascicolo regionale)

1. Il **fascicolo unico aziendale** rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato dei dati aziendali che contribuiscono a costituire l’**Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio (AUAAL)**. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999. Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati,

- identificati dal codice fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca, nonché coinvolti in attività inerenti lo sviluppo rurale.
2. In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo. Pertanto la *costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento è requisito obbligatorio per la presentazione delle domande PSR e per l'accesso ai regimi di aiuto attivati con le diverse misure del Programma.*
 3. I **Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)** sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.
 4. Per ciascun richiedente dello sviluppo rurale il CAA, al quale è stato conferito specifico mandato, deve costituire e conservare il fascicolo aziendale cartaceo dove sono raccolti tutti i documenti comprovanti i dati dichiarati nel fascicolo informatizzato. Tale fascicolo dovrà essere disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.
 5. I soggetti non obbligati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999, alla costituzione del fascicolo aziendale, ad esempio in quanto non esercenti attività agricola propriamente detta non conducendo aziende agricole, sono tenuti alla costituzione del Fascicolo Regionale presso uno dei CAA che hanno sottoscritto apposita convenzione con la Regione Lazio o, in assenza di attivazione di dette convenzioni, presso gli uffici della Direzione Regionale Agricoltura. La costituzione di tale fascicolo è presupposto essenziale per la presentazione della domanda di aiuto e l'adesione al regime di aiuto introdotto con le misure PSR.
 6. La documentazione prodotta da ciascun soggetto richiedente a corredo delle domande per l'adesione ai regimi di aiuto attivati dagli specifici bandi del PSR dovrà essere acquisita nel **Fascicolo Regionale** che sarà custodito presso le strutture operative dei CAA., ove siano state attivate le specifiche convenzioni, o presso gli uffici regionali competenti per territorio ove sono attivi specifici "sportelli".
 7. Le modalità per la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento del suddetto "fascicolo regionale" sono stabilite da appositi manuali procedurali predisposti dalla Regione vincolanti anche per i CAA che hanno sottoscritto le specifiche convenzioni.
 8. Qualora i "*fascicoli regionali*" siano costituiti dai CAA, restano di proprietà della Regione e devono essere custoditi ed ordinati in modo tale da garantire la sicurezza materiale dei documenti in essi contenuti e la certezza che gli originali e/o le copie di tutti gli atti relativi alla totalità o ad una parte delle domande e degli atti dichiarativi presentati possano essere facilmente acquisiti dalla regione, secondo le modalità stabilite dai relativi manuali procedurali, con un preavviso di 48 ore, pari a due giorni lavorativi.
 9. La struttura che riceve la richiesta di costituzione del "Fascicolo Regionale" (Sportelli regionali o CAA) assicura, sulla base della documentazione presentata dall'interessato, l'inserimento delle relative informazioni strutturali e durevoli nella

AUAAL, certificando in questo modo la sussistenza e congruità della documentazione comprovante le informazioni inserite nella AUAAL .

10. Il CAA convenzionato dovrà procedere, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione regionale Agricoltura nei relativi manuali procedurali, alla *ricezione e protocollazione* della documentazione suddetta, da acquisire nel “fascicolo regionale”. Il CAA dovrà garantire la certificazione e l’informatizzazione dei dati e delle informazioni per i quali è prevista una gestione telematica attraverso software applicativi operanti sul portale regionale ed, inoltre, la tracciatura di tutte le attività amministrative correlate allo svolgimento di tale funzione.
11. La documentazione concernente una qualsiasi domanda di aiuto od autorizzazione dovrà essere conservata per l’intera durata degli impegni, ivi compresi quelli ex-post successivi alla realizzazione degli investimenti, connessi alla non alienabilità dei beni ed ai vincoli di destinazione come definiti nello specifico articolo del presente documento.

Articolo 5

(Modalità per la presentazione delle domande di aiuto)

1. Per l’adesione ad uno o più dei regimi di aiuto attivati con le misure del PSR dovrà essere presentata una *domanda di aiuto* utilizzando il modello on line predisposto dalla Autorità di Gestione Regionale, denominato **Modello Unico di Domanda (MUD)**. Tale modello di domanda, che esplicita la volontà del richiedente di accedere ai regimi di sostegno attivati con le misure del PSR, va utilizzato per tutte le “misure ad investimento” del PSR. Il MUD dovrà essere corredato dal fascicolo di misura/azione e degli allegati tecnici specificati nei bandi pubblici attuativi delle misure PSR.
2. I soggetti individuali dovranno presentare una sola domanda di aiuto (MUD) nel caso intendano aderire contestualmente ad un “pacchetto di misure” o intendano attivare una progettazione integrata aziendale. Per la progettazione integrata di filiera e territoriale i relativi avvisi pubblici stabiliscono specifiche modalità per la presentazione dei “progetti integrati” e delle singole domande di aiuto, comunque coordinate dal “soggetto capofila” della progettazione integrata. Le domande di aiuto afferenti ad ogni singolo beneficiario dovranno comunque essere presentate mediante utilizzazione on line del **MUD**, dei relativi modelli integrativi e della documentazione richiesta.
3. I potenziali beneficiari che aderiscono a singoli bandi in qualità di soggetti individuali non possono partecipare, per la medesima misura, a progetti integrati aziendali, di filiera e territoriali. Parimenti, i soggetti che presentano progetti integrati aziendali o che aderiscono alla progettazione integrata di filiera e territoriale vincolandosi alla realizzazione degli interventi concordati, non devono aver presentato e non potranno presentare domande per l’adesione a bandi in qualità di soggetti individuali per accedere alle stesse misure fino alla completa realizzazione del progetto integrato. Le domande facenti parte di un “progetto integrato”, nel caso di mancata approvazione dello stesso, potranno essere reiterate nell’ambito dei bandi pubblici per soggetti individuali.

4. Non è consentito avere in corso sulla medesima misura più domande di aiuto, *tranne che per le misure III azione 1a, 124, 133 e per le misure articolate in più azioni per le quali possono essere attivate, nella stessa sottofase temporale della procedura “stop and go”, più operazioni afferenti a diverse e distinte azioni della stessa misura E' prevista una deroga a tale disposizione, come stabilito con la DGR 654/2009, anche per i soggetti beneficiari che partecipano alla Progettazione Integrata Territoriale (PIT), fermo restando il vincolo per i comuni, in qualità di enti territoriali, di partecipare ad una sola strategia di sviluppo locale, sia essa relativa alla Progettazione Integrata Territoriale o all'approccio Leader (A).sse IV. E' possibile procedere all'inoltro di una nuova domanda di aiuto, ferme restando le casistiche di cui al periodo precedente, solo nel caso in cui sia stata effettuata la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrata la relativa domanda di pagamento della precedente operazione finanziata.*
5. La compilazione, la stampa e l'inoltro (*rilascio informatico*) delle domande devono essere effettuati mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Autorità di Gestione sul “Portale Regionale” (indirizzo attuale: www.agricoltura.regione.lazio.it), secondo le modalità definite in apposito **Manuale delle Procedure Informatiche (MPI)**, predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura ed approvato dalla stessa con specifico atto dirigenziale. Il manuale sarà disponibile e consultabile sullo stesso sito.
6. L'applicativo informatico prevede la *precompilazione* della domanda di aiuto con i dati del fascicolo unico aziendale e, quando operativa, dell'Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio (AUAAL). Il richiedente quindi, prima della presentazione telematica della domanda di aiuto, deve provvedere a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale o, qualora a questo non obbligato dal DPR 503/99, il Fascicolo Regionale presso un CAA mandatario o presso lo sportello dell'ufficio regionale competente per territorio.
7. Il Manuale (MPI) stabilisce i criteri, modalità, vincoli e limitazioni per l'accesso alla procedura telematica da parte dei soggetti richiedenti o di soggetti da questi delegati (CAA, liberi professionisti, ecc.), regolamentando il rilascio di appositi identificativi e password, garantendo, nel contempo, il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Nello stesso manuale saranno definite le disposizione operative per l'identificazione dei campi obbligatori e delle informazioni che in essi dovranno essere riportate, eventualmente differenziate in funzione delle misure del PSR, nonché indicazioni per il trattamento delle anomalie generate dalla stessa procedura a seguito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo.
8. La presentazione delle domande di aiuto mediante il sistema informativo regionale è consentita solo dopo che l'Autorità di gestione abbia attivato la misura, pubblicato i relativi bandi di attuazione ed implementato nel sistema informativo i dati e le informazioni necessarie per la raccolta e la gestione delle domande. Per la prima raccolta ovvero in corrispondenza della prima sottofase temporale della procedura di “stop and go” come meglio definita nel successivo articolo 6 la compilazione on-line delle domande ed il relativo rilascio informatico sarà attivato trascorsi i 15

giorni successivi la pubblicazione dei bandi, salvo diverse disposizioni da questi stabilite.

9. La domanda di aiuto, che è costituita dalla stampa del MUD, sottoscritto dal richiedente, corredato della modulistica integrativa di misura/azione, della documentazione richiesta e degli allegati tecnici, dovrà essere inviata o depositata, a cura del richiedente, in duplice copia cartacea, fatte salve diverse indicazioni specificate nei bandi delle misure per soggetti individuali o collettivi, presso le Aree Decentrate dell'Agricoltura (ADA) competenti per territorio, in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento, ai seguenti indirizzi:
 - Regione Lazio – Area Decentrata dell'Agricoltura di Frosinone - Via Adige 41 03100 FROSINONE;
 - Regione Lazio – Area Decentrata dell'Agricoltura di Latina - Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
 - Regione Lazio – Area Decentrata dell'Agricoltura di Rieti - Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
 - Regione Lazio – Area Decentrata dell'Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
 - Regione Lazio – Area Decentrata dell'Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80 , 01100 VITERBO.

Nel caso di istanze che prevedono la realizzazione di interventi ricadenti in diverse province, la domanda dovrà essere presentata presso l'ADA ove ricade il centro aziendale. I dati e le informazioni strutturali e durevoli certificate con la costituzione del fascicolo aziendale e del fascicolo regionale non devono essere nuovamente documentate in occasione della presentazione di istanze.

10. Non è mai consentito il finanziamento di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti fisicamente realizzati in territori extra-regionali.
11. I bandi pubblici individuano, tra i documenti che debbono essere presentati a corredo della domanda di aiuto (MUD), quelli ritenuti “essenziali” che il richiedente deve recapitare agli uffici regionali competenti, a pena di irricevibilità della domanda stessa.
12. La domanda di aiuto dovrà essere sottoscritta dal richiedente, allegando copia fotostatica di un documento di identità, pena l'irricevibilità.

L'Area Decentrata dell'Agricoltura, o la analoga struttura individuata per la presentazione e la raccolta delle domande, provvederà alla ricezione ed alla protocollazione delle copie cartacee della domanda e dei relativi documenti allegati.

13. Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella documentazione presentata a supporto della stessa sono effettuate ai sensi della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento delle istruttorie ed alla adozione dei relativi provvedimenti di concessione dell'aiuto, fatta salva la possibilità da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese, ritenuti

necessari. Può essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente.

14. Nel MUD dovrà essere riportato, tra l'altro, l'importo complessivo della spesa prevista per l'operazione ed il relativo contributo richiesto, che non può subire successivamente modifiche in aumento.
15. Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di aiuto, è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici istruttori, secondo le modalità definite nel MPI, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata che intervengono su valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. Le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o più in generale un vantaggio per il richiedente, mentre ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute o decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. Successivamente alla formazione della graduatoria ed alla concessione dell'aiuto non potrà essere valutato dalle strutture alcun riesame delle posizioni in graduatoria richiesto da parte del richiedente, al quale viene comunicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 6

(Termini di presentazione delle domande di aiuto)

1. I bandi pubblici relativi a **oggetti individuali**, sia per l'accesso a misure singole che a "pacchetti di misure", salvo diversa disposizione, prevedono una procedura c.d. a "**bando aperto**" che consente, senza soluzione di continuità, la possibilità di presentare domande di aiuto sino ad un termine ultimo stabilito negli stessi bandi pubblici. *Con atti dirigenziali, qualora siano rilevate difficoltà operative di natura procedurale, possono essere adottate proroghe dei termini di scadenza stabiliti dai bandi pubblici per la presentazione delle istanze di finanziamento.*
2. Nel "bando aperto" viene applicato un meccanismo procedurale c.d. di "**stop and go**" che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sottofasi temporali con una predeterminata frequenza periodica, al termine della quale si procederà alla definizione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di aiuto pervenute nello stesso periodo. Al termine di ogni sottofase individuata saranno predisposte le graduatorie di ammissibilità, sulla base dei criteri di selezione definiti in ciascun bando pubblico, ed individuate le operazioni da finanziare.
3. Ciascun bando pubblico per soggetti individuali stabilisce, in ordine alle modalità di presentazione delle domande:
 - la durata del periodo nel corso del quale è consentita la presentazione delle domande di aiuto con indicazione del relativo termine di scadenza;
 - la frequenza e le relative date di riferimento per l'applicazione della procedura di "stop and go";

- specifiche modalità per il trattamento delle domande di aiuto afferenti ai diversi sottoperiodi della procedura, sia per l'eventuale reiterazione delle domande che per la formazione delle graduatorie di ammissibilità.
4. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza fa fede la data dell'inoltro telematico (*rilascio informatico*). In ogni caso la data di sottoscrizione della domanda di aiuto (MUD) e di tutta la documentazione tecnica presentata a corredo della stessa dovrà essere non successiva alla data del rilascio informatico. L'inoltro cartaceo dovrà essere contestuale alla presentazione telematica e comunque mai oltre i due giorni successivi il rilascio informatico, facendo fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici preposti alla raccolta delle stesse, in caso di recapito a mano¹. Qualora la scadenza per la presentazione cartacea della domanda cada in giorno festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
 5. L'Amministrazione si riserva, in funzione dell'avanzamento finanziario delle misure e dell'intero programma, di anticipare la chiusura dei termini per la presentazione delle domande anche se il termine di scadenza del "bando aperto" non è ancora intervenuto o di prevedere ulteriori raccolte, in aggiunta a quelle già prefissate. Nel caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande deve essere data formale comunicazione almeno un mese di prima della scadenza fissata per la sottofase precedente, mediante adeguate forme di pubblicità.
 6. Le graduatorie di ammissibilità, relative a ciascuna sottofase temporale del bando aperto, sono predisposte sulla base delle domande "rilasciate telematicamente" entro le ore 24 della data fissata per la scadenza della stessa sottofase. Le graduatorie rimangono valide per un periodo massimo di 18 mesi.
 7. Le domande di aiuto riferite ad una precisa sottofase temporale della procedura di "stop and go", se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, possono essere reiterate nella sottofase temporale successiva. Solo in caso di reiterazione le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domande di aiuto deve essere effettuata attraverso la sola "ripresentazione" del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione l'operazione non potrà essere presa in considerazione per la formazione della nuova graduatoria. E' consentita al massimo una reiterazione. Si specifica, inoltre, che in tal caso l'eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.
 8. Per la progettazione integrata di filiera e territoriale i bandi pubblici relativi ai soggetti collettivi ed a partenariati pubblico privati stabiliscono termini e modalità

¹ Le domande di aiuto, per l'accesso ai benefici previsti dal bando, sono da considerarsi perfezionate al momento del loro invio o deposito cartaceo, completo della documentazione richiesta, mentre l'inoltro telematico fa fede unicamente per il rispetto dei termini di presentazione nell'ambito delle diverse sottofasi previste dal bando, dovendosi quindi ritenere valida la documentazione attestante il possesso dei requisiti formata entro il termine nel quale viene effettuata la presentazione cartacea della domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti. (*chiarimento fornito con DGR n. 977 del 17/12/2009*).

per la presentazione dei “progetti integrati” e delle relative operazioni che lo costituiscono.

9. Le domande presentate oltre il termine ultimo previsto per l’inoltro telematico delle stesse sono ritenute irricevibili. Sono altresì dichiarate irricevibili le domande per le quali, pur presentate telematicamente nei termini, l’inoltro cartaceo viene effettuato oltre la scadenza prevista .

Articolo 7

(Disposizioni specifiche per la conferma delle domande di adesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 662/2007)

1. I potenziali soggetti beneficiari che hanno presentato “domanda di pre-adesione” entro la data del 23 giugno 2008, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 662 del 3 agosto 2007 sono, in ogni caso, tenuti alla presentazione della domanda di aiuto (MUD) e di tutta la documentazione a corredo della stessa, con le modalità definite agli articoli 3, 4 e 5, entro il termine della *seconda* sottofase temporale (*secondo* periodo) della procedura di “stop and go”.
2. Le domande di pre-adesione che non saranno confermate con una domanda di aiuto nei modi e nei termini stabiliti al precedente comma 1 decadranno automaticamente.

Articolo 8

(Errori palesi)

1. Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi.
2. Si considerano palesi i seguenti errori:
 - errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli indicati al successivo comma 3;
 - incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli indicati al successivo comma 3.
3. Non sono considerati errori palesi :
 - errata o mancata indicazione del CUAAs;
 - mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda unica (MUD);
 - errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l’operazione;
 - errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l’operazione;
 - mancata compilazione dei campi obbligatori *bloccanti di ciascun quadro del* MUD provenienti dal fascicolo aziendale come individuati e descritti nel manuale delle procedure informatiche (MPI);
 - mancata presentazione dei documenti essenziali.

4. Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **20 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.
5. Il MPI fornirà le modalità operative per l'eventuale correzione degli errori sanabili palesi.

PARTE III SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 9 *(Requisiti e condizioni di ammissibilità)*

1. Nei bandi pubblici attuativi delle misure sono riportati, in coerenza con il documento di programmazione, requisiti e condizioni di ammissibilità delle istanze, nonché eventuali limitazioni e vincoli sulla base dei quali saranno svolti i procedimenti istruttori.
2. Condizione obbligatoria per l'ammissibilità dei progetti, presentati da soggetti individuali, è il requisito della **“immediata cantierabilità”**. Tale requisito deve essere posseduto dal progetto per il quale si richiede il finanziamento, dichiarato e dimostrato dal potenziale beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda e che attivano la progettazione integrata aziendale (“Pacchetto giovani”) sono previste deroghe, specificate nei bandi pubblici, per l'inoltro della documentazione attestante lo stato di “immediata cantierabilità” relativa agli investimenti che gli stessi si impegnano a realizzare. *In ogni caso, in deroga a quanto specificato nei relativi bandi pubblici, al giovane può essere concessa una proroga per il prolungamento del periodo previsto per la dimostrazione della “immediata cantierabilità”, fermo restando che il termine ultimo stabilito per l'ultimazione dei lavori non subisca variazioni, fatte salve eventuali proroghe concesse in applicazione dell'articolo 24 del presente documento.*
3. La dimostrazione del possesso del requisito dell'immediata cantierabilità deve essere obbligatoriamente effettuato corredando la domanda di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici e fornendo una dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare, nella quale siano specificate le tipologie dei lavori previsti ed espressamente dichiarata la “immediata cantierabilità”.
4. Costituisce condizione di ammissibilità per l'accesso al sostegno previsto nelle diverse misure del PSR l'obbligo, per i soggetti beneficiari, di garantire il rispetto per i propri dipendenti dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei Contratti di secondo livello da questi derivati. Nei bandi pubblici delle diverse

misure, sia per soggetti individuali sia per quelli collettivi, sono specificate le disposizioni operative per garantire l'osservanza di tale condizione di ammissibilità che dovrà quanto meno essere attestato dal richiedente mediante presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, assoggettata alle verifiche a campione previste dall'art.76 del medesimo DPR, anche con lo scambio di dette informazioni con dette Organizzazioni sindacali.

5. Si considerano soggetti ammissibili alle misure del PSR riservate agli IAP ovvero ad essi prioritariamente destinate anche i coltivatori diretti che, iscritti nella gestione previdenziale agricola ad essi riservata, risultano in possesso dei requisiti sostanziali per essere qualificati IAP a norma dell'articolo 1, comma 1 del D. Lgs n. 99/2004 e successive mm. e ii. . Tale equiparazione è efficace salvo pronuncia negativa da parte delle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
6. *„Ai fini esclusivi della dimostrazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD) per la concessione dei finanziamenti di cui ai regimi di aiuto attivati con le misure del PSR 2007/2013 del Lazio, in applicazione dell'art. 1 comma 41 della Legge 13/12/2010 n. 220, può essere ritenuto valido, il certificato di iscrizione definitiva nella relativa gestione previdenziale e assistenziale rilasciato dall'INPS. In alternativa, fermo restando quanto previsto all'art. 37 della L.R. 14/1999, e sempre ai fini esclusivi della concessione dei finanziamenti previsti dal PSR 2007/2013, è ritenuto valido il possesso dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di IAP o coltivatore diretto. Il possesso di tali requisiti può essere verificato dal responsabile del procedimento in sede di istruttoria*

Articolo 10 ***(Decorrenza per l'ammissibilità delle spese)***

1. Le disposizioni del presente articolo si fondano sul principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario.
2. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute che rispettano le seguenti condizioni:
 - riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili se relative ad un periodo superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di aiuto;
 - riguardano investimenti non ultimati prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento ovvero della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale.

3. Per investimenti materiali relativi a lavori ed opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti ed alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale. Per gli investimenti immateriali e gli acquisti di macchine ed attrezzature, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'intervento corrisponde all'emissione della fattura di saldo.
4. Nel caso di domande di aiuto "reiterate", come previsto nel precedente articolo 6 "Termini di presentazione delle domande", l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto.
5. Per i bandi pubblici relativi a soggetti collettivi, ed in particolare per la progettazione integrata di filiera e territoriale, l'eleggibilità delle spese relative alle singole operazioni inserite nell'iniziativa comune, decorre dalla data di presentazione del "progetto integrato preliminare" agli Uffici regionali competenti
6. Per le domande di aiuto che fanno seguito alla presentazione di una "domanda di pre-adesione" di cui alla procedura attivata con la D.G.R. n. 662/2007, fermo restando quanto già stabilito dalla stessa deliberazione, l'eleggibilità delle spese per attività intraprese o servizi ricevuti dal beneficiario decorre dal 15 maggio 2007. Per tali domande non si applica quanto stabilito al comma 2, secondo trattino, del presente articolo.
7. Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

Articolo 11 **(Programmazione finanziaria)**

1. In ciascun bando pubblico, sia esso rivolto a soggetti individuali che collettivi, viene riportato lo stanziamento complessivo assegnato per l'attuazione delle misure. Qualora la misura sia articolata in azioni o per comparti produttivi, la ripartizione delle risorse finanziarie tiene conto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 del Lazio in sede di definizione dei "criteri di selezione".
2. Per la progettazione integrata sia essa aziendale o di filiera, il limite di stanziamento per il finanziamento di progetti dichiarati ammissibili è riferito a c.d. "**misure perno**" del PSR. Ciò comporta che il finanziamento dei progetti inseriti nella graduatoria di ammissibilità per il "*pacchetto giovani*", attuativo della progettazione aziendale, è effettuato sino alla concorrenza dello stanziamento attribuito alla misura 112 "Insediamento giovani agricoltori", mentre per la progettazione integrata

di filiera di quello previsto per la misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”. Rimane comunque fermo che il finanziamento di operazioni inserite nell’iniziativa integrata che afferiscono a misure diverse da quelle perno può avvenire sino alla concorrenza delle risorse disponibili per l’attuazione delle stesse misure.

3. Qualora sia applicata la procedura a “bando aperto” con il meccanismo del “stop and go”, gli stanziamenti sono assegnati per ciascuna sottofase temporale come definita nel precedente articolo 7.
4. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della/e misura/e e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli già stabiliti nei bandi attuativi della/e Misura/e o di prevedere variazioni, anche in diminuzione, degli stanziamenti assegnati a ciascuna sottofase delle procedura “stop and go” del “bando aperto”. In quest’ultimo caso tali variazioni dovranno essere rese note almeno trenta (30) giorni prima del termine ultimo fissato per la raccolta immediatamente successiva mediante adeguate forme di pubblicità. Tali variazioni sono autorizzate con l’adozione di atti dirigenziali.

Articolo 12

(Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie)

1. Per ciascun bando pubblico sono predisposte per misura/azione/comparto **graduatorie uniche di ammissibilità formulate su base regionale**, in funzione dell’attribuzione delle priorità assolute e relative e dell’assegnazione dei relativi punteggi, come stabilite in sede di definizione dei “criteri di selezione”. Detti “criteri di selezione” sono quelli esaminati ed approvati, in prima istanza, dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 del Lazio nella seduta di insediamento del 4 aprile 2008. Nel caso di eventuali modifiche o revisioni dei suddetti criteri la Regione procederà ad adeguare i relativi bandi pubblici.
2. Le priorità assolute e relative per la formazione delle graduatorie sono riportate nei relativi bandi pubblici. Per ciascuna *priorità relativa* è prevista l’attribuzione di un punteggio. Le *priorità assolute* individuano, di contro, una forte priorità di finanziamento e, pertanto, le operazioni (domande di aiuto) in possesso del requisito stabilito per l’attribuzione della specifica priorità, sono collocate in testa alle graduatorie. Laddove previste più priorità assolute è stabilito un ordine decrescente di importanza e, nell’ambito di ciascun raggruppamento omogeneo per priorità assolute, le domande sono ordinate secondo il punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità relative.
3. I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto mediante utilizzazione dell’apposito sottofascicolo di misura/azione integrativo del MUD. L’omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico – amministrativa si procederà ad accertare il

- possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.
4. Qualora il criterio di priorità indicato risultasse maggiore di quello spettante non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.
 5. Nei casi in cui tra i criteri di selezione, ivi compresi i casi di ex-quo, sia indicato quello di “*Giovane agricoltore*” la priorità ed il relativo punteggio è attribuito per gli imprenditori che al momento della presentazione della domanda di aiuto avevano una età compresa tra i 18 anni compiuti ed il compimento dei 40 anni. Per l’attribuzione della priorità si tiene conto, inoltre, dei criteri che seguono:
 - ditta individuale : la minore età anagrafica del titolare
 - società di persone: età del socio più giovane
 - società di capitale: età del socio amministratore
 - società cooperativa : età del socio amministratore più giovane
 6. La priorità “*Imprenditrice donna*” è attribuita nel caso in cui l’imprenditore agricolo, o almeno il 60% delle persone fisiche socie di società di persone o cooperative, siano di sesso femminile.
 7. Con riferimento ai bandi pubblici per soggetti individuali e nel caso di misure articolate in più azioni, tipologie di interventi o comparti produttivi, in sede di *prima formazione* delle graduatorie, qualora le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per la relativa azione/intervento/comparto produttivo, la parte residua viene ripartita in maniera proporzionale fra le restanti azioni/interventi/comparto produttivo, sulla base dei medesimi indicatori percentuali utilizzati per la ripartizione finanziaria iniziale. Dello stesso criterio si terrà conto per lo scorrimento delle graduatorie in caso di stanziamenti aggiuntivi.
 8. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in conseguenza ad economie di spesa relative a domande della stessa graduatoria di azione/comparto/comparto produttivo sono utilizzate per il finanziamento di altre operazioni, secondo l’ordine della stessa graduatoria di azione/comparto/intervento.
 9. Le graduatorie uniche regionali predisposte in attuazione di bandi pubblici per soggetti individuali sono approvate con atti dirigenziali, i quali dovranno individuare le domande di aiuto relative ad operazioni ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. Gli stessi atti dirigenziali approvano anche gli elenchi delle domande di aiuto “*non ammissibili*” e di quelle “*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*”. Per le domande “non ammissibili”, che includono anche quelle “*non ricevibili*”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.
 10. Qualora l’operazione collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero la Regione, con atti dirigenziali, si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell’intero importo ritenuto ammissibile.

11. Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita di detti requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.
12. I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei bandi pubblici delle misure, debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.
13. Le graduatorie rimangono valide per un periodo massimo di 18 mesi.

Articolo 13

(Affidabilità del soggetto beneficiario)

1. In applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 sono considerate inammissibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti **inaffidabili**.
2. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.
3. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

PARTE IV

DOMANDE DI PAGAMENTO

Articolo 14

(Presentazione delle domande)

1. Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una **domanda di pagamento** inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal proprio sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
2. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale regionale, secondo le

indicazioni operative stabilite nel manuale delle procedure informatizzate (MPI) ed utilizzando i modelli predisposti di concerto con l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA)

3. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme:
- anticipi;
 - acconti;
 - saldi finali.

Articolo 15 **(Anticipi)**

1. Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento *salvo quanto diversamente stabilito per i progetti ammessi a finanziamento a partire dall'anno 2009 per i quali l'importo dell'anticipo può essere aumentato sino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento*. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una *garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa* di importo pari al *110% dell'anticipo concesso*. Per quanto concerne i beneficiari pubblici detto anticipo può essere versato ai comuni o alle associazioni di comuni nonché agli enti di diritto pubblico.
2. Le “*misure ad investimento*” per le quali è possibile concedere anticipazioni sono:
 - misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
 - misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”
 - misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”
 - misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentari e forestali
 - misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”
 - misura 216 “investimenti non produttivi”
 - misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi”
 - misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi”
 - misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”
 - misura 312 “Sostegno alla creazione ed alo sviluppo di microimprese”
 - misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”
 - misura 321 “Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali”
 - misura 322 “Riqualificazione e sviluppo dei villaggi”
 - misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”
3. L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “**domanda di pagamento**” e della seguente documentazione:
 - *garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa* a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%,

utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato, con indicazione della data di inizio degli stessi;
- nel caso di soggetti pubblici la documentazione attestante la consegna dei lavori;
- eventuale ed ulteriore documentazione prevista dai bandi pubblici.

~~4~~ Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta della stessa Autorità, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto, con la quale il beneficiario si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

5. L'anticipo può essere richiesto *nel periodo intercorrente tra la notifica del provvedimento di concessione e il sessantesimo giorno che precede il termine di fine lavori indicato nello stesso provvedimento di concessione.*

6. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della Regione.

7. In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del reg. (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore Nazionale, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

Articolo 16 **(Acconti)**

1. L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale regionale di una **“domanda di pagamento”**, predisposta utilizzando l'apposito modello, corredata dell'eventuale ulteriore documentazione specificata in ciascun bando pubblico e della dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente.

2. La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori. *Il suddetto termine non si applica in caso di richieste di acconti presentate da soggetti pubblici.*

3. Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulta possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del **40%** ed un massimo dell'**80%** del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi. Tale importo è elevabile al **90%** nel caso di soggetti pubblici.
4. Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.
5. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.

5-bis. Nel caso di soggetti pubblici gli acconti in corso d'opera possono essere erogati, in una o più soluzioni, per un importo pari sino al 90% del contributo concedibile, previa sua rideterminazione dopo l'aggiudicazione dei lavori. L'erogazione di acconti inferiori o uguali al 50% del contributo rideterminato può essere effettuata a condizione che sia stata realizzata la parte dei lavori relativa all'acconto richiesto con la quietanza dei pagamenti per almeno il 50% dell'investimento al momento realizzato; per la parte non quietanzata dei pagamenti dovranno essere prodotti gli atti formali di approvazione adottati dalla stazione appaltante. Nel caso di acconti superiori al 50% e fino al 90% del contributo rideterminato, fermo restando la condizione che sia stata realizzata la parte dei lavori relativa all'acconto richiesto, dovrà essere presentata la quietanza dei pagamenti per almeno il 50% dell'investimento complessivo ammesso e per la parte non quietanzata dei pagamenti dovranno essere prodotti gli atti formali di approvazione adottati dalla stazione appaltante.

6. La fideiussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente l'acconto in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti.
7. Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

8. La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.
9. Per le misure per le quali non è consentita l'erogazione di aiuti a titolo di anticipo possono essere previste modalità e forme per la corresponsione degli acconti in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, da specificare nei bandi e nei provvedimenti adottati per la concessione degli aiuti.

Articolo 17 **(Saldi)**

1. Per richiedere l'erogazione del saldo finale il beneficiario deve presentare “domanda di pagamento”, utilizzando l'apposito modello attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale regionale.
2. Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. Ciascun bando pubblico definisce la documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori.
3. La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 giorni** successivi alla conclusione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo. *Per le operazioni relative alla I° sottofase temporale della procedura c.d. a “bando aperto” il suddetto termine dei 60 giorni viene esteso a 120 giorni, nel caso in cui il beneficiario abbia già provveduto alla presentazione della domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale.*
4. L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di **60 giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
 - a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
 - ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
 - a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.
5. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

6. La Regione si riserva, per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.
7. Prima del versamento del saldo finale, per quanto possibile, la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 dei “*controlli in loco*” su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.
8. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
9. La Regione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, comunica al soggetto beneficiario il verbale di accertamento finale, con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso. Il beneficiario avrà facoltà di inserire sue eventuali osservazioni e dovrà restituirlo debitamente firmato per avvenuta ricezione.
10. *Nel caso di beneficiari le cui operazioni sono ricomprese in Progetti Integrati di Filiera, il saldo finale degli interventi relativi alle Misure 121, 123 e 124, può essere corrisposto previo esito positivo dell'esame consuntivo del Progetto integrato di Filiera, eseguito dalla commissione appositamente costituita. E' fatta salva la possibilità per il singolo beneficiario di richiedere ed ottenere detto saldo previa presentazione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, sulla base di disposizioni concordate con l'Organismo Pagatore. Tuttavia qualora lo stato di avanzamento del Progetto Integrato di Filiera, verificato attraverso la sussistenza di domande di pagamento per acconti/saldi, complete di tutta la documentazione richiesta, attesti la permanenza dei requisiti minimi di ammissibilità di cui all'art. 12, 5°, 6° e 7° trattino del bando pubblico PIF (n. minimo di aziende agricole coinvolte, peso percentuale degli investimenti 121 e 123, presenza misure obbligatorie), si potrà provvedere alla erogazione dei saldi eventualmente richiesti anche per le misure 121, 123 e 124, senza preventiva acquisizione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.*

Articolo 18

(Adeguamento alle disposizioni AGEA)

3. La Regione si riserva di modificare o adeguare le disposizioni dei precedenti articoli 15, 16 e 17 sulla base di eventuali indicazioni rese note dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).

Articolo 19

(Costituzione fondo garanzia, procedura conto interessi)

1. Gli interventi agevolativi delle misure ad investimento, laddove espressamente previsto nei relativi bandi pubblici attuativi delle stesse misure, possono essere erogati come conto capitale, conto interessi o misto, fermo restando i limiti contributivi delle misure di riferimento.
2. I **contributi in conto interessi** sono concessi a fronte della stipula di un contratto di finanziamento a 15 anni a rate semestrali, con l'Istituto Finanziario intermediario firmatario della convenzione con AGEA. In taluni casi la durata del finanziamento può essere ridotto a 10 o 5 anni. Il beneficiario che si avvale degli interventi sopra richiamati dovrà indicarlo nella domanda di aiuto e dovrà allegare una dichiarazione di assenso dell'Istituto prescelto.
3. Il contributo in conto interessi viene erogato all'Istituto finanziatore, che se ne avvale per abbattere il tasso d'interesse a carico dell'impresa finanziata. In tal caso non saranno possibili pagamenti di anticipazioni o acconti in corso d'opera.
4. L'entità dell'aiuto determinata in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) sarà pari al contributo a fondo perduto stabilito per ciascuna misura di riferimento. Qualora l'ESL risulti inferiore verrà liquidata alla ditta beneficiaria il differenziale tra la somma derivante dall'applicazione dell'aliquota del conto capitale della misura di riferimento e l'ESL stessa, tenuto conto anche delle rate riconosciute a titolo di preammortamento.
5. L'attualizzazione dell'abbuono degli interessi verrà effettuato in conformità all'art. 49 del regolamento CE 1974/2006 utilizzando:
 - il tasso di riferimento UE per l'attualizzazione dell'importo degli interessi;
 - l'importo dell'investimento risultante dal verbale di accertamento finale effettuato dalla competente struttura o eventuale minor somma a richiesta del beneficiario.
6. Il **fondo di garanzia** verrà attivato secondo le modalità riportate nella apposita convenzione stipulata con ISMEA e supporterà le garanzie prestate dal beneficiario per ottenere il finanziamento per la realizzazione del progetto di cui alla domanda PSR. In particolare:
 - la Regione comunicherà ad ISMEA gli elenchi delle imprese giudicate ammissibili a finanziamento e relative alle misure di investimento del PSR;
 - le imprese di cui al punto precedente, tramite la banca che concede il finanziamento, possono presentare una richiesta per il rilascio di garanzie.
7. L'attivazione della procedura per l'erogazione di aiuti in conto interessi ed in forma mista (conto capitale e conto interessi) è subordinato alla definizione dei rapporti tra l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e gli istituti intermediari finanziari. Pertanto, nelle more che sia adottati gli atti ed i provvedimenti per l'avvio della procedura, la Regione procederà per le misure ove è prevista anche l'erogazione in conto interessi, all'esclusivo riconoscimento di contributi in conto capitale, anche se al soggetto richiedente è prevista la possibilità di manifestare, in fase di

presentazione della domanda di aiuto, l'intendimento a percepire il contributo in conto interessi. Rimane ferma, parimenti, la facoltà della Regione di procedere, conclusi le istruttorie, all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità ed al riconoscimento del contributo nella sola forma del conto capitale.

PARTE V

NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 20

(Modalità di pagamento)

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:
 - a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
 - b) **Assegno circolare non trasferibile.** Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice e dell'assegno emesso, nonché una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario dell'assegno, dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene / servizio fornito .
 - c) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del

- pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
2. *Per le domande presentate nella I° e nella II° sottofase temporale della procedura c.d. “bando aperto” e per quelle presentate nell’ambito della Progettazione Integrata di Filiera (PIF) le spese sostenute sono ammissibili se i relativi pagamenti sono conformi all’allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 662/2007.*
 3. Il beneficiario ha l’obbligo di esibire al funzionario incaricato dell’accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull’originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura “PSR 2007/2013 Lazio – misura”. Nel caso di riconoscimento di quota parte dell’importo totale del giustificativo, va specificato l’ammontare della spesa finanziata.
 4. Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall’Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità
 5. Il **pagamento in contanti** è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell’investimento ammesso. Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 500 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.
 6. Per operazione finanziate per un costo totale dell’investimento superiore a 500.000 euro il beneficiario, con l’esclusione degli enti pubblici territoriali, è tenuto obbligatoriamente all’apertura di un apposito *conto corrente bancario/postale riservato* ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Le spese di apertura e gestione del conto corrente “dedicato” per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.
 7. *Per le operazioni realizzate da Enti pubblici deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all’articolo n. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti riferiti ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.*

Articolo 21 **(Tempi di esecuzione)**

1. Fatte salve specifiche disposizioni previste nei bandi pubblici attuativi delle misure il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale è così determinato:
 - **6 mesi** per operazioni che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
 - **18 mesi** per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).
2. *La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.*

Articolo 22 **(Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post)**

1. In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei **cinque anni successivi alla decisione di finanziamento** dell'Autorità di gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, **modifiche sostanziali** che:
 - a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
 - b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.
2. Per **periodo di non alienabilità** e di **divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene**, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può *cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.*
3. Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo la l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale, attraverso la concessione di varianti in corso d'opera, le componenti dell'operazione approvata ed, inoltre, che non è consentito, per il restante periodo vincolativo, modificare la destinazione del bene dopo che gli interventi siano stati ultimati e si sia proceduto all'erogazione del saldo finale.
4. I vincoli derivanti dall'applicazione del precedente comma 1, lettera b) comportano, qualora intervenga la cessazione nel corso del periodo vincolato dell'attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata come anche la rilocalizzazione dell'oggetto dell'intervento, l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.
5. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso

è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

6. I bandi pubblici attuativi delle misure possono prevedere ulteriori impegni ex-post o prolungare la durata dei vincoli inerenti la non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.
7. Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti **impegni ex-post**, saranno attivati specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa ammissibile riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

Articolo 23

(Varianti in corso d'opera)

1. Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:
 - cambio del beneficiario;
 - cambio della sede dell'investimento.
 - modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate;
 - modifiche del quadro economico originario;
2. Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **60 giorni** a decorrere dalla loro presentazione.
3. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, già definiti nel precedente articolo inerenti a casi di “*non alienabilità dei beni*” o a “*vincoli di destinazione*”;
4. Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
5. Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso *comportare un aumento del contributo concesso*, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un *aumento dei tempi di realizzazione*. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

6. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una **modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario** e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. *Detta soglia del 20% può essere superata, fino all'intero ammontare dell'investimento finanziato, per cause di forza maggiore o nel caso del verificarsi di gravi fitopatie, epizootie o infestazioni parassitarie, adeguatamente motivate.*
7. Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.
8. Non sono considerate varianti gli **adeguamenti tecnici del progetto**, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.
9. Viene, inoltre, precisato che qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. E' comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata all'Ufficio istruttore competente.
10. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento.
11. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
12. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che

l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

13. Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 24 **(Proroghe)**

- ~~1.~~ Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.
2. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
3. L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
4. In ogni caso possono essere concesse proroghe per un periodo non superiore a a 365 giorni.
5. Per le domande presentate nella I° sottofase temporale della procedura c.d. "bando aperto" e per quelle presentate nell'ambito della Progettazione Integrata di Filiera (PIF), in deroga ai termini previsti nei precedenti commi 2 e 4 del presente articolo, può essere concessa una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a 15 mesi e comunque non oltre il 20 ottobre 2010. Tale proroga può essere concessa su istanza del soggetto beneficiario, anche inoltrata successivamente alla scadenza del cronoprogramma originario.

Articolo 25 **(Cause di forza maggiore)**

1. Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei

- contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:
- a. il decesso del beneficiario;
 - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
 - c. l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
 - d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
 - e. la distruzione fortuita di fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - f. l'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.
 3. Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.
 4. I bandi pubblici delle misure del PSR, in funzione dei diversi aspetti applicativi che caratterizzano l'attuazione delle spese, possono stabilire specifiche modalità per l'individuazione delle cause di forza maggiore.

Articolo 26 **(Recesso – Rinuncia – dagli impegni)**

1. Per recesso dagli impegni assunti s'intende la **rinuncia volontaria** al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.
2. Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
3. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stato avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
4. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate all'articolo 20 del presente regolamento).

Articolo 27
(Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario)

1. Nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di concessione del contributo e la durata del periodo vincolativo di cui agli impegni ex-post inerente il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e richiamati nell'articolo 16 del presente regolamento, **non è possibile variare l'assetto proprietario.**

PARTE VI

RIDUZIONI E SANZIONI

Articolo 28
(Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento)

1. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.
2. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una **riduzione** pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il ... *“beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile”*. La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 28 e 30 del regolamento CE n. 1975/2006).
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06 e, in applicazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)”, in caso di mancato rispetto degli impegni sono stabilite riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi in base alla gravità, entità e durata dell'impegno violato. La Regione provvederà, per ciascuna misura/azione ad individuare gli impegni previsti e stabilire, per ciascuna violazione, l'entità della riduzione o della esclusione dall'aiuto. *Con provvedimenti dirigenziali, l'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio provvede, a seguito di modificazioni intervenute nel quadro normativo o procedurale di riferimento, alla revisione degli impegni ed alle relative riduzioni/esclusioni nei casi di inadempienza degli stessi, aggiornando le “schede di misura” come definite con la DGR n. 161/2010 e successivi atti dirigenziali.*

Articolo 29 **(Parziale esecuzione dei lavori)**

1. Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la *funzionalità* dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.
2. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
3. Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.
4. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le **eventuali economie** per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Articolo 30 **(Sanzioni amministrative e penali)**

1. Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni .
2. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi l'esposizione di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.
4. Nel caso di un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali ed all'applicazione delle

sanzioni di cui alla richiamata L. 898/86 e successive modifiche ed integrazione, si procede, se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.

5. Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

PARTE VII

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 31

(Svolgimento dei procedimenti amministrativi)

1. La Regione, anche attraverso strutture esterne dalla stessa incaricate, dopo il “rilascio telematico” delle domande di aiuto avvia le procedure per la verifica della **ricevibilità** delle domande. Tale fase dovrà completarsi entro i **45 giorni** successivi al termine ultimo stabilito per l'inoltro telematico delle stesse relativamente alla singola sottofase, nel caso di adozione del “bando aperto” con la connessa procedura “stop and go”. *Per la I° sottofase temporale della procedura “stop and go” tale termine è fissato in giorni 65.*
2. Sono **irricevibili** le domande di aiuto:
 - presentate oltre il termine ultimo stabilito per il rilascio telematico nel relativo bando pubblico;
 - per le quali non ha fatto seguito, dopo il rilascio telematico, dell'invio cartaceo della domanda sottoscritta e corredata della documentazione richiesta entro i termini previsti nel singolo bando;
 - incomplete dei documenti definiti come essenziali nell'ambito di ciascun bando pubblico;
 - per le quali non stati compilati i “campi obbligatori **bloccanti**” di ciascun **quadro del** MUD, come individuati dal Manuale delle Procedure Informatiche;
 - non sottoscritte dal richiedente;
3. Nel caso di misure la cui raccolta delle istanze è attivata nel rispetto della procedura “stop and go” definita nell'articolo 6 delle presenti disposizioni, per la valutazione delle domande di aiuto ed il relativo inserimento nelle graduatorie di ammissibilità si tiene conto della data di rilascio telematico delle stesse. Pertanto, individuata la sottofase temporale di riferimento della suddetta procedura, tutte le domande presentate nell'ambito di tale periodo costituiscono un raggruppamento omogeneo, in base al quale saranno sincronizzate le scadenze temporali previste per lo

svolgimento dei procedimenti istruttori. Tale raggruppamento rappresenterà l'universo sulla base del quale saranno formate le graduatorie ovvero l'insieme delle domande che entreranno in concorrenza tra loro per la determinazione di quelle ammissibili al finanziamento.

4. Le strutture responsabili delle verifiche di ricevibilità delle domande dovranno riportare, in appositi verbali (check-list), l'esito delle stesse. Tali verifiche dovranno riscontrare, tra l'altro, l'allineamento dei dati dichiarati in domanda con quelli presenti nel fascicolo unico aziendale e, quando operativa, con quelli dell'Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio (AUALL). Il MPI stabilisce le modalità per la risoluzione di eventuali anomalie generate dal sistema informativo e le modalità per l'attivazione di eventuali azioni "correttive".
5. Per le domande ritenute **non ricevibili** dovrà essere effettuata tempestiva comunicazione al soggetto interessato il quale può presentare istanza di riesame ad un organismo superiore (ricorso gerarchico) In caso di accoglimento del ricorso, la domanda di aiuto sarà considerata ricevibile e trasferita alla successiva fase dell'iter procedimentale.
6. Per ciascuna domanda di aiuto, ai sensi delle L. 241/90 e della L.R. 57/95 di recepimento della stessa, è individuato un **responsabile del procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario. La data di assegnazione all'istruttore costituisce l'avvio del procedimento.
7. In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le *integrazioni* e per completare, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti;
8. Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte ai **controlli amministrativi ed in loco** di cui al Reg. (CE) n. 1975/2006, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).
9. Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di aiuto, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono predisposte adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.
10. I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire la ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nei bandi pubblici, nonché per la verifica della conformità del progetto alla normativa vigente, sia comunitaria che nazionale e

regionale. Viene, altresì, valutata la rispondenza delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.

11. Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di aiuto:
 - presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico, ivi compresi i soggetti non affidabili come individuati nel precedente articolo 20 ;
 - non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione/comparto;
 - con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
 - presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nei bandi;
 - erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili riconosciuti dall'Amministrazione, di cui all'articolo 7 delle presenti disposizioni;
 - le domande ritenute irricevibili.
 - presentate da soggetti inaffidabili

12. Gli elenchi delle domande non ammissibili, ivi comprese le domande irricevibili, e le graduatorie di ammissibilità con specificazione delle domande ammissibili ed ammesse a finanziamento e quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi sono approvate con atti dirigenziali e pubblicate sul sito internet regionale (indirizzo attuale: www.agricoltura.regione.lazio.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

13. La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima con indicazione delle modalità nel rispetto delle quali può essere avanzato eventuale ricorso.

14. Le graduatorie di ammissibilità dovranno essere predisposte, nel caso di applicazione della procedura di "stop and go", entro la scadenza prevista per la sottofase temporale che segue.

Articolo 32 ***(Provvedimenti di concessione)***

1. I provvedimenti di concessione del contributo adottati dalle competenti strutture regionali, successivi alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, dovranno riportare almeno:
 - riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
 - riferimenti dei vari atti procedurali;
 - dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento, **con chiara**

specificazione della fornitura di beni senza pagamento in denaro (prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura), autorizzate ex-ante. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni con contestuale indicazione delle modalità per proporre ricorso;

- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
 - prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
 - obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005), nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
 - tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
 - obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
 - obblighi in materia di informazione e pubblicità;
 - obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
 - obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
 - obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
 - riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
2. Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato.

PARTE VIII

CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Articolo 33

(Investimenti materiali realizzati da privati)

1. Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Nel caso di acquisizione di **beni materiali**, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno **tre preventivi di spesa**² forniti da ditte in concorrenza,

² Rimane stabilito che i preventivi richiesti per la determinazione della congruità della spesa possono essere acquisiti sia in originale che in copia (chiarimento fornito con DGR n. 977 del 17/12/2009)

procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

2. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere presentata a corredo della domanda unica di pagamento (MUD) secondo le indicazioni riportate nei bandi pubblici delle misure del PSR.
3. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di *beni altamente specializzati* e nel caso di *investimenti a completamento di forniture preesistenti*, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

4. I beni acquistati devono **essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche** e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
5. Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari regionali vigenti
6. I **prezzari regionali** vigenti, da utilizzare per la verifica della congruità delle spese, sono:
 - per le “opere edili, stradali impiantistiche e idrauliche” approvato con *deliberazione della Giunta Regionale n.195 del 20 marzo 2007*, pubblicato sul supplemento straordinario al BURL n. 21 del 30 luglio 2007;
 - per le **opere e lavorazioni di miglioramento in agricoltura** quello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3771 del 24/06/1986, rivalutato del 25% con DGR n. 5011 del 20 giugno 1990 e rivalutato di un ulteriore 20% con DGR n. 5037 del 13/6/1995;
 - per i lavori forestali quello con la DGR 5011 del 13 giugno 1995, rivalutato del 20% con DGR n. 5037 del 13 giugno 1995 ed ulteriormente aggiornato con DGR 318 del 24 aprile 2008.

I suddetti prezziari sono anche consultabili sul sito internet regionale (www.agricoltura.regione.lazio.it).

7. Qualora nei prezziari regionali non siano presenti una o più voci, si può fare riferimento alle medesime voci riportate in prezziari di altre regioni.—*Ove ciò non fosse possibile*, il richiedente o il tecnico dallo stesso delegato dovrà, in sede di definizione del computo metrico estimativo effettuare una “**analisi dei prezzi**”, che dovrà essere acquisita nel sistema informativo regionale utilizzando le applicazioni informatiche appositamente predisposte per la presentazione on-line delle domande di aiuto. Per l'acquisizione informatizzata dei dati si rinvia alle indicazioni operative riportate nel manuale delle procedure informatiche (MPI).

8. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.
9. Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Articolo 34 ***(Investimenti immateriali realizzati da privati)***

1. Per quanto concerne gli **investimenti immateriali** (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate **tre offerte di preventivo** in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione).
2. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.
3. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.
4. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.
5. Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.
6. Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la

quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere in ogni caso superiore al 25% dell'intero investimento, fatte salve diverse disposizioni specificate nelle schede di misura del documento di programmazione e riportate nei relativi bandi pubblici

Articolo 35
(Operazioni realizzate da enti pubblici)

1. Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

Articolo 36
(Acquisto di materiale usato)

1. E' in ogni caso esclusa l'ammissibilità di spese per l'acquisto di **materiale usato**.

Articolo 37
(Acquisto di terreni)

1. Le spese relative all'**acquisto di terreni**, in linea con quanto disposto con l'articolo 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 è ammissibile al contributo nei limiti del *10% del costo totale dell'operazione considerata*.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.
2. La verifica della percentuale massima di contributo erogabile per l'acquisto di terreni sarà effettuata sia in fase di ammissibilità, sia in sede di liquidazione finale del contributo.

Articolo 38
(Acquisto di beni immobili)

1. L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.
2. **L'acquisto di un bene immobile**, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

3. Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado;
 - gli immobili per cui viene richiesta l'ammissione al finanziamento non devono essere stati nella disponibilità e/o nel possesso del richiedente nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, fatte salve le dismissioni determinate da organismi pubblici in data antecedente a quella della presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario/acquirente del bene ;
 - in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata, *ad eccezione dei casi di dismissione determinate da organismi pubblici in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario/acquirente del bene*;
 - del complesso immobiliare potranno far parte i fabbricati direttamente connessi e funzionali alle finalità dell'investimento, purché il loro valore non superi il 50% della spesa globale dell'investimento medesimo, al netto delle spese generali. Ne consegue che in ogni caso non sono ammissibili investimenti che comportano la sola acquisizione di “immobili” che non sia quindi funzionale ad un complesso di interventi oggetto di domanda di aiuto;
 - l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti comunitari o nazionali.

Oltre a ciò dovrà essere prodotta apposita **perizia giurata**, redatta da un professionista qualificato ed indipendente, nella quale si dovrà:

- certificare che il prezzo dell'immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato;
 - attestare che l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l'iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
 - dichiarare gli eventuali interventi per l'adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) ritenuti necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l'acquisizione;
 - i riferimenti ed i dati anagrafici della ditta venditrice;
 - l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.
4. Si specifica, altresì, che l'immobile oggetto di acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/05, già richiamati nell'articolo 16 delle presenti disposizioni e, pertanto, per un periodo di almeno cinque (5) anni a decorrere dalla data di

concessione finale del contributo non può essere distolto dall'impiego e dalla destinazione prevista nell'iniziativa progettuale.

5. La verifica della percentuale massima di contributo erogabile per l'acquisizione di beni immobili sarà effettuata sia in fase di ammissibilità, sia in sede di liquidazione finale del contributo.

Articolo 39 **(Spese generali)**

1. L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a “*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze*”.
2. Le **spese generali** sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a specifiche disposizioni previste nelle schede di misura del documento di programmazione e richiamate nei bandi pubblici attuativi delle stesse misure.
3. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi “criteri di imputazione”, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo.
4. I criteri d'imputazione di dette spese, il relativo calcolo ed ogni giustificazione di eventuali scostamenti tra la situazione prevista e quella risultante a consuntivo, devono essere riportati in un apposito documento da conservare agli atti.
5. Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.
6. Nei bandi pubblici attuativi delle misure sono specificati i limiti massimi riconosciuti per le spese generali; quando tale soglia non è espressamente riportata si intende pari al 12% del costo totale dell'investimento ammissibile. Gli stessi bandi pubblici possono anche precisare limiti minimi di spesa.
7. Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, nonché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.
8. Per le operazioni per le quali è prevista la predisposizione di allegati sottoscritti da tecnici qualificati iscritti presso i relativi ordini professionali, siano essi inerenti la fase di predisposizione della domanda di aiuto sia quella di rendicontazione dei lavori e degli acquisti effettuati, devono essere rendicontate spese generali commisurate alle prestazioni sostenute la cui verifica di congruità viene effettuata sulla base di criteri di ordinarietà.

Articolo 40

(IVA, altre imposte e tasse)

1. L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *“l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”*³.
2. In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.
3. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
4. Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.
5. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

**Articolo 41
(Leasing)**

1. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di **locazione finanziaria (leasing)** è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili e laddove espressamente previsto e consentito nei bandi pubblici della/e misura/e e richiesto da parte del potenziale beneficiario nella presentazione della domanda di aiuto

36.1 - Aiuto concesso all'utilizzatore

2. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.
3. Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.
4. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).
5. In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

³ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

36.2 Aiuti concessi attraverso il concedente

6. La Regione di riserva di attivare anche altre forme di locazione finanziaria (leasing), individuando nel **concedente** (società di leasing) il beneficiario diretto del contributo. In tal caso con successivi provvedimenti, se del caso concertati con l'Organismo Pagatore Nazionale, saranno definite le disposizioni operative per l'attivazione di tale procedura.

Articolo 42

(Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro - prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura-)

1. Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

*“1 . Per le misure che implicano **investimenti in natura**, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi **senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti**, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:*

- a. che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o **prestazioni volontarie non retribuite**;*
- b. che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c. che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni”

2. L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibile, qualora la misura implichi investimenti in natura, la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, *anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro*. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.
3. Tra questi costi possono essere classificati i **contributi in natura** riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di “..terreni o immobili, attrezzature o materiali..” senza

pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto *dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale e/o individuate tramite una specifica analisi dei prezzi.*

4. L'altro aspetto, riguardante i costi non effettivi ma comunque ammissibili, è legato agli apporti che consistono in *prestazioni d'opera* relative ad “..attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite”. Nell'ambito delle ***prestazioni volontarie non retribuite*** può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti ***lavori in economia***, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario.
5. La spesa relativa ai lavori in economia, e più in generale per le prestazioni volontarie non retribuite, deve essere **determinata ex-ante**, in maniera analitica per singola voce di spesa (computo metrico), ed inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, ed essere poi riconosciuta ex-post. Le singole voci di spesa da imputare nel computo metrico dovranno essere acquisite, in fase di presentazione della domande di aiuto, nel sistema informativo regionale secondo le istruzioni riportate nel Manuale delle Procedure Informatizzate (MPI).
6. Nel caso di ***società di persone***, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a ***società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative***. ***E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.***
7. I lavori in economia sono ammissibili entro una soglia massima di ore lavorative calcolata in funzione delle prestazioni (non retribuite) che possono fornire l'imprenditore agricolo ed i membri della sua famiglia e comunque per un importo massimo complessivo, riferita all'intera operazione, non superiore a **80.000 euro**. La sommatoria delle ore lavorative deve risultare dalla ”analisi dei costi” redatta dal tecnico qualificato come anche l'individuazione dei costi unitari di riferimento. Per la congruità della spesa si tiene conto, laddove pertinente, dei valori riportati nei prezzari regionali, decurtati del **15% di utile di impresa**. La Regione si riserva, altresì, di predisporre uno specifico prontuario delle spese per lavori agricoli da utilizzare per la verifica di congruità delle prestazioni non retribuite.
8. Sono esclusi, per le aziende agricole, i lavori riguardanti la realizzazione di fabbricati, per qualsiasi uso siano essi destinati. Sono invece ammessi gli scavi ed i spianamenti dell'area di sedime e di pertinenza.
9. In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi “...possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente”.

10. L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:
- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
 - i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda, sempreché siano lavori che rientrano nelle **proprie capacità professionali**. Il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
 - i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
 - se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali vigenti;
 - se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
 - sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali vigenti;
 - per i materiali acquistati debbono essere prodotte le relative fatture quietanzate.
11. Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (**contributo in natura**), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore, nonché la dimostrazione della effettiva reperibilità in azienda.
12. Oltre ai limiti già indicati nel presente articolo per le prestazioni volontarie non retribuite il comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata", ne individua altri.
13. In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A⁽¹⁾ = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata (spesa pubblica + quota privata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

⁽¹⁾ La partecipazione del FEASR alla spesa pubblica totale è pari al 44%

14. Gli investimenti in natura come definiti nel richiamato art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 ed esplicitati nel presente articolo sono ammissibili a contributo solo qualora siano espressamente previsti e consentiti nei bandi pubblici delle misure del PSR.

15. I prezzi regionali vigenti sono quelli richiamati nel precedente comma 6 dell'articolo 33 "Investimenti materiali realizzati da privati"

Articolo 43

(Spese non ammissibili –vincoli e limitazioni)

1. In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ribadisce che "non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
 - a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);
 - b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;
 - c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata."
2. La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del Feasr può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.
3. Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
 - b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
 - c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Articolo 44

(Investimenti di sostituzione)

1. Come specificato nel documento di programmazione e definiti nell'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per “investimenti di sostituzione” si intende:

- “investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;
- Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente

in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;

- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

c) Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Articolo 45

(Investimenti nel settore delle agroenergie)

1. Per i criteri di ammissibilità delle spese relative ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si fa riferimento alle disposizioni recate dal documento

predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura riportato in allegato (ALLEGATO I).

PARTE IX OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Articolo 46

(Obblighi in materia di informazione e pubblicità)

1. I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 verranno comunque pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://burl.ipzs.it>. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2007/2013 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale (*attuale indirizzo www.agricoltura.regione.lazio.it*)
2. Ogni azione informativa e pubblicitaria deve rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006.
3. L'Autorità di gestione provvede ad informare il pubblico circa l'adozione del Programma di sviluppo rurale da parte della Commissione; altresì informa il pubblico sugli eventuali aggiornamenti, sui principali risultati e sulla conclusione. Inoltre, l'autorità di gestione redige e pubblica per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata per ciascuna sottofase temporale della procedura c.d. "stop and go", l'elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.
4. L'Autorità di Gestione provvede ad informare i beneficiari del fatto che l'accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.
5. Nella relazione annuale, redatta ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1698/05, saranno riportate le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per garantire un'efficace ed adeguata pubblicità al Programma.
6. Nel caso in cui il costo complessivo dell'investimento nelle aziende agricole o nelle aziende agroalimentari superi i 50.000 Euro, il beneficiario deve affiggere una targa informativa; quando il costo complessivo supera i 500.000 Euro nei luoghi interessati dall'investimento deve essere affisso un cartello informativo.
7. Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei GAL finanziati dall'Asse IV.

8. I cartelli e le targhe informative devono rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006 per quanto riguarda slogan e logo e tali informazioni occupano almeno il 25% del cartello o della targa.
9. Le spese sostenute dai beneficiari per le azioni di informazione e pubblicità costituiscono parte integrante dell'operazione cofinanziata e pertanto sono eleggibili al contributo nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Decisione C(2008) n 708 del 15/2/2007 con la quale viene adottato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 7 marzo 2008 con la quale viene preso atto della formale approvazione comunitaria del PSR 2007/2013 del Lazio.



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE "MISURE AD
INVESTIMENTO"
DEL PSR 2007/2013 DEL LAZIO**

ALLEGATO 1

**Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
Tipologie di investimento e spese ammissibili**

INDICE

- 1. Caldaie a biomassa per produzione di calore 1a Scheda tecnica riepilogativa caldaia**
- 2. Caldaie a biomassa per la cogenerazione termoelettrica**
 - 2a Scheda tecnica riepilogativa impianto cogenerativo con caldaia**
- 3. Produzione di freddo mediante caldaia a biomassa**
 - 3a Scheda tecnica per produzione di elettricità, calore e freddo tramite caldaie a biomassa**
- 4. Piccole reti di teleriscaldamento**
- 5. Impianti di spremitura per semi oleosi**
- 6. Impianti ad olio vegetale per la cogenerazione termo-elettrica**
 - 6a Scheda tecnica riepilogativa per bruciatori ad olio vegetale per la cogenerazione termo-elettrica**
- 7. Impianti per la generazione elettrica/cogenerazione termoelettrica tramite biogas**
 - 7a Scheda tecnica riepilogativa impianti biogas**
- 8. Impianti fotovoltaici**
 - 8a Scheda tecnica riepilogativa impianti fotovoltaici**

Allegato: Unità di misura ed equivalenze in campo energetico

1 Caldaie a biomassa per produzione di calore

Elementi tecnici

Caldaie a biomassa con potenza installata fino a 1 MWt.

La potenza degli impianti dovrà essere commisurata alle esigenze termiche delle utenze (come desunte dai consumi pregressi). In particolare la potenza installata non dovrà superare le relative esigenze energetiche. Si prevede un'esigenza termica di massimo 30 W/mc in caso di utenza residenziale. L'eventuale uso del calore in processi produttivi ad alta esigenza termica dovrà essere certificato attraverso i consumi storici o attraverso idonea analisi energetica del processo produttivo in oggetto, fermo restando comunque il limite precedentemente espresso di 1 MWt.

Tutti gli impianti di potenza superiore ai 300 kW dovranno avere efficienza energetica superiore all'85%. Gli impianti di potenza inferiore ai 300 kW dovranno avere un'efficienza superiore o uguale a quella definita dalla norma EN 303-5 per le caldaie di classe 3. Il rendimento di ciascuna tipologia di caldaia dovrà essere certificato da Ente terzo e deve essere riferito alla specifica tipologia di combustibile che sarà utilizzato.

Gli impianti dovranno essere dotati inoltre di:

- Alimentazione automatica tramite coclea o spintori (escluse le caldaie a tronchetti e solo per potenze termiche al focolare superiori a 60 kW)
- Idonei sistemi di protezione del serbatoio in caso di ritorno di fiamma
- Meccanismo di controllo separato dell'aria primaria e secondaria per garantire la combustione completa anche nei transitori
- Meccanismi di facilitazione della raccolta delle ceneri
- Estrazione automatica della cenere (solo per potenze termiche al focolare superiori a 60 kW)
- Meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia
- Contatori di calore per il controllo dell'energia termica prodotta
- Sonda lambda
- Accumulatori inerziali correttamente dimensionati secondo quanto previsto dalla norma EN 303-5
- Per stufe e termocamini presa d'aria di combustione dall'esterno e camera di combustione isolata termicamente
- Dotazioni di sicurezza secondo prescrizioni Direttiva P.E.D. (Pressure Equipment Device)

Elementi normativi

Per quanto riguarda l'identificazione delle biomasse agroforestali si fa riferimento al D.lgs 152/2006, Allegato X alla parte V, parte II, sezione 4. (fare riferimento a pag 407/408 del decreto)

Gli impianti dovranno rispettare quanto previsto dal D.lgs 152/2006. (fare riferimento a parte V)

Gli impianti dovranno essere dimensionati secondo quanto disposto dal D. lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Documentazione tecnico-amministrativa richiesta

- piano di approvvigionamento del biocombustibile che dovrà contenere:
 - indicazioni circa l'area di reperimento del biocombustibile e gli eventuali relativi fornitori
 - le modalità di raccolta/trasformazione/preparazione/conservazione della biomassa
 - le modalità di trasporto della biomassa con dettaglio di: tipo di mezzo impiegato, percorsi medi effettuati, carburanti in uso
 - la CO₂ complessivamente immessa in atmosfera per la raccolta, la trasformazione, la conservazione ed il trasporto della biomassa fino all'impianto
- piano di consumo ed utilizzazione dell'energia prodotta redatto secondo le norme UNI
- bollette energetiche precedenti (da allegare solo nel caso di utilizzo energetico per processi produttivi)
- Al momento del collaudo finale dovrà essere inoltre prodotto un certificato di conformità ai sensi della L 46/90 “norme per la sicurezza degli impianti”
- Al momento del collaudo finale dovrà essere presentato C.P.I. (certificato di prevenzione incendi) per gli impianti di potenza nominale superiore ai 116 kWt
- Omologazione ISPESL per generatore di calore di potenza superiore a 30.000 kCal/h
- Certificato di rendimento e delle emissioni dell'impianto per il combustibile utilizzato rilasciato da ente terzo.

1a Scheda tecnica riepilogativa caldaia

Superfici aziendali da cui deriva la biomassa utilizzabile a scopi energetici:

	Tipologia			
	Boschi	Potature	Colture dedicate	Altro
Ettari				
Specie				
Disponibilità annua tal quale (t)				
Umidità media all'uso (%)				
P.C.I.: Potere calorifico all'uso (kWh/Kg)				
Energia annua disponibile (kWh/anno, p.c.i. X disponibilità annua X 1.000) ⁴				
Energia termica annua disponibile (KWh/anno)				

⁴ Riferimenti (Fonte: CTI - Università politecnica delle Marche) per il PCI delle diverse materie prime (kWh/kg):

- Biomassa legnosa vergine: 5,19
- Paglia e fieno: 5,06
- Stocchi di mais: 4,08
- Sansa vergine: 1,81
- Sansa esausta: 5,00

Caratteristiche dell'impianto

Potenza nominale	kWt	
Giorni di funzionamento/anno	N° giorni	
Ore di funzionamento annuo	Ore	
Rendimento	%	
Destinazione d'uso dell'energia prodotta	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Ore di funzionamento annuo	N° ore	

Dimensionamento delle strutture asservite:

(riportare le superfici, i volumi, le portate di acqua necessarie espresse in litri/giorno)

Strutture a uso residenziale

Strutture a uso produttivo

Descrizione del tipo di impianto già esistente:

Sistema preesistente	Potenza nominale (kWt)	Consumo annuo (kWht)
Caldaia a gas metano		
Caldaia a olio combustibile		
Altro (scaldabagni, etc.)		

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ⁵	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ⁶	

⁵ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kalttechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

⁶ Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kalttechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

2. Caldaie a biomassa per la cogenerazione termoelettrica

Elementi tecnici

Impianti a biomassa con potenza installata fino a 200 kWe, ed a 1 MWt.

La potenza degli impianti dovrà essere commisurata alle esigenze termiche delle utenze (come desunte dai consumi pregressi). In particolare la potenza installata non dovrà superare le relative esigenze energetiche. Si prevede un'esigenza termica di massimo 30 W/mc in caso di utenza residenziale. L'uso del calore in processi produttivi ad alta esigenza termica dovrà essere certificato attraverso i consumi storici o attraverso idonea analisi energetica del processo produttivo in oggetto, fermo restando comunque il limite precedentemente espresso di 1 MWt.

L'utilizzo del calore dell'impianto, da dimostrarsi attraverso idonea documentazione tecnica, non dovrà essere inferiore alle 3.000 ore annue.

Tutti gli impianti di potenza superiore ai 300 kWt dovranno avere efficienza energetica superiore all'85%. Gli impianti di potenza inferiore ai 300 kWt dovranno avere un'efficienza superiore o uguale a quella definita dalla norma EN 303-5 per le caldaie di classe 3. Il rendimento di ciascuna tipologia di caldaia dovrà essere certificato da Ente terzo e deve essere riferito alla specifica tipologia di combustibile che sarà utilizzato.

Gli impianti dovranno essere dotati inoltre di:

- Alimentazione automatica tramite coclea o spintori (escluse le caldaie a tronchetti e solo per potenze termiche al focolare superiori a 60 kW)
- Idonei sistemi di protezione del serbatoio in caso di ritorno di fiamma
- Meccanismo di controllo separato dell'aria primaria e secondaria per garantire la combustione completa anche nei transitori
- Meccanismi di facilitazione della raccolta delle ceneri
- Estrazione automatica della cenere (solo per potenze termiche al focolare superiori a 60 kW)
- Meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia
- Contatori di calore per il controllo dell'energia termica prodotta
- Sonda lambda
- Accumulatori inerziali correttamente dimensionati secondo quanto previsto dalla norma EN 303-5
- Dotazioni di sicurezza secondo prescrizioni Direttiva P.E.D. (Pressure Equipment Device)

Elementi normativi

Per quanto riguarda l'identificazione delle biomasse agroforestali si fa riferimento al D.lgs 152/2006, Allegato X alla parte V, parte II, sezione 4. (fare riferimento a pag 407/408 del decreto)

Gli impianti dovranno rispettare quanto previsto dal D.lgs 152/2006 (fare riferimento a parte V)

Gli impianti dovranno essere dimensionate secondo quanto disposto dal D. lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Agli impianti (con potenza installata per la produzione di energia elettrica inferiore ai 200 kWe) si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli art. 22 e 23 del T.U. di cui al DPR 380 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni così come specificato nella tabella A allegata all'art. 12 del D.lgs 387/2003 e successive modificazioni.

Documentazione tecnico-amministrativa richiesta

- Piano di approvvigionamento del biocombustibile che dovrà contenere:
 - indicazioni circa l'area di reperimento del biocombustibile e gli eventuali relativi fornitori
 - le modalità di raccolta/trasformazione/preparazione/conservazione della biomassa
 - le modalità di trasporto della biomassa con dettaglio di: tipo di mezzo impiegato, percorsi medi effettuati, carburanti in uso
 - la CO₂ complessivamente immessa in atmosfera per la raccolta, la trasformazione, la conservazione ed il trasporto della biomassa fino all'impianto
- Piano di consumo ed utilizzazione dell'energia prodotta redatto secondo le norme UNI
- Bollette energetiche precedenti (da allegare solo nel caso di utilizzo energetico per processi produttivi)
- Preventivo per l'allaccio rilasciato dall'operatore energetico che acquisterà l'energia elettrica prodotta oltre quella autoconsumata
- Al momento del collaudo finale dovrà essere inoltre prodotto un certificato di conformità ai sensi della L 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti"
- Al momento del collaudo finale dovrà essere presentato C.P.I. (certificato di prevenzione incendi) per gli impianti di potenza nominale superiore ai 116 kWt
- Omologazione ISPESL per generatore di calore di potenza superiore a 30.000 kCal/h
- Certificato di rendimento e delle emissioni dell'impianto per il combustibile utilizzato rilasciato da ente terzo
- Copia della Dichiarazione di Inizio Attività

2a Scheda tecnica riepilogativa impianto cogenerativo con caldaia

Superfici aziendali da cui deriva la biomassa utilizzabile a scopi energetici:

	Tipologia			
	Boschi	Potature	Colture dedicate	Altro
Ettari				
Specie				
Disponibilità annua tal quale (t)				
Umidità media all'uso (%)				
P.C.I.: Potere calorifico all'uso (kWh/Kg)				
Energia annua disponibile (kWh/anno, p.c.i. X disponibilità annua X 1.000) ⁷				
Energia termica annua disponibile (kWh/anno)				

⁷ Riferimenti (Fonte: CTI - Università politecnica delle Marche) per il PCI delle diverse materie prime (kWh/kg):

- Biomassa legnosa vergine: 5,19
- Paglia e fieno: 5,06
- Stocchi di mais: 4,08
- Sansa vergine: 1,81
- Sansa esausta: 5,00

Caratteristiche dell'impianto di cogenerazione

Potenza nominale termica	kWt	
Potenza nominale elettrica	kWe	
Giorni di funzionamento annuo	N° giorni	
Ore di funzionamento annuo	Ore	
Rendimento termico	%	
Rendimento elettrico	%	
Destinazione d'uso dell'energia termica prodotta	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Destinazione d'uso dell'energia elettrica prodotta	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Energia termica prodotta	MWht/anno	
Energia elettrica erogata	MWhe/anno	
Energia elettrica reimpiegata per la caldaia	kWhe/anno	
Ore di funzionamento annuo	N° ore	

Dimensionamento delle strutture asservite:

(riportare le superfici, i volumi, le portate di acqua necessarie espresse in litri/giorno)

Strutture a uso residenziale

Strutture a uso produttivo

Descrizione del tipo di impianto già esistente:

Sistema preesistente	Unità di misura: kWt/kWe	Potenza nominale	Consumo annuo kWht/kWe
Caldaia a gas metano			
Caldaia a olio combustibile			
Altro (scaldabagni, etc.)			

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ⁸	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ⁹	

3. Produzione di freddo mediante caldaia a biomassa

Questo capitolo è da intendersi come integrazione ai capitoli 1 e 2 nel caso in cui si considerino impianti per la produzione di calore e frigoriferie oppure calore, frigoriferie ed energia elettrica. L'allegato (3.a) a questo capitolo è da intendersi come sostitutivo rispetto alle schede precedenti.

Anche nel caso di produzione di energia frigorifera la caldaia dovrà avere una potenza installata non superiore ad 1MWt. Comunque l'impianto frigorifero dovrà essere alimentato esclusivamente da caldaie aventi le caratteristiche di cui ai capitoli 1 e 2.

⁸ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kalttechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

⁹ Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kalttechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

3a Scheda tecnica per produzione di elettricità, calore e freddo tramite caldaie a biomassa

Superfici aziendali da cui deriva la biomassa utilizzabile a scopi energetici:

	Tipologia			
	Boschi	Potature	Colture dedicate	Altro
Ettari				
Specie				
Disponibilità annua tal quale (t)				
Umidità media all'uso (%)				
P.C.I.: Potere calorifico all'uso (kWh/Kg)				
Energia annua disponibile (kWh/anno, p.c.i. X disponibilità annua X 1.000) ¹⁰				
Energia termica annua disponibile (kWh/anno)				

¹⁰ Riferimenti (Fonte: CTI - Università politecnica delle Marche) per il PCI delle diverse materie prime (kWh/kg):

- Biomassa legnosa vergine: 5,19
- Paglia e fieno: 5,06
- Stocchi di mais: 4,08
- Sansa vergine: 1,81
- Sansa esausta: 5,00

Caratteristiche caldaia ad uso termico, frigorifero ed eventualmente elettrico

Potenza nominale termica	kWt	
Potenza nominale elettrica (se prodotta)	kWe	
Potenza nominale impianto frigorifero	kWe	
Giorni di funzionamento annuo	N° giorni	
Ore di funzionamento annuo caldaia	Ore	
Ore funzionamento annuo impianto frigo	Ore	
Rendimento termico	%	
Rendimento elettrico (se del caso)	%	
Destinazione d'uso dell'energia termica prodotta - calorie	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Destinazione d'uso dell'energia termica prodotta - frigorie	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Destinazione d'uso dell'energia elettrica prodotta (se prodotta)	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Energia termica prodotta	MWht/anno	
Energia elettrica erogata (se prodotta)	MWhe/anno	
Energia frigorifera prodotta	MWh/anno	
Energia elettrica reimpiegata per il funzionamento della caldaia (se prodotta)	kWhe/anno	
Ore di funzionamento annuo	N° ore	

**Dimensionamento delle strutture asservite:
(riportare le superfici, i volumi, le portate di acqua necessarie espresse in litri/giorno)**

Strutture a uso residenziale

Strutture a uso produttivo

Descrizione del tipo di impianto già esistente:

Sistema preesistente	Unità di misura:KWt/KWe	Potenza nominale	Consumi annui: kWht/kWhe
Caldaia a gas metano			
Caldaia a olio combustibile			
Altro (scaldabagni, etc.)			

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ¹¹	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ¹²	

4. Piccole reti di teleriscaldamento

La presente scheda è da intendersi come integrazione ai capitoli 1, 2 e 3 nel caso in cui gli impianti termici siano destinati ad alimentare piccole reti di teleriscaldamento. L'allegato a questa scheda è da intendersi come integrativo rispetto a quelli già previsti con le precedenti schede.

¹¹ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kalttechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

¹² Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kalttechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

L'installazione di piccole reti di teleriscaldamento, che dovranno necessariamente essere alimentate da caldaie a biomassa, potrà essere finanziata fino al limite massimo di 3ml per kWt installato.

Le reti di trasmissione del calore dovranno avere una dispersione corrispondente alla classe più efficiente prevista dalla norma EN 253.

Impianti di spremitura per semi oleosi

Elementi tecnici

Impianti per la spremitura meccanica di semi oleosi.

Il dimensionamento degli impianti di spremitura dovrà in ogni caso essere proporzionato a quello dell'impianto di generazione di energia ad esso collegato.

Tutti gli impianti di spremitura dovranno essere almeno dotati di:

- Coclea di raccordo tra i silos di stoccaggio e l'impianto di spremitura per l'alimentazione dei semi oleosi;
- Coclea di raccordo tra la spremitrice e lo scarico del residuo (panello) di estrazione;
- Vasca di raccolta dell'olio grezzo;
- Serbatoio in acciaio per la sedimentazione primaria dell'olio grezzo;
- Impianto di filtrazione;
- Serbatoio in vetroresina per lo stoccaggio intermedio e ulteriore decantazione dell'olio;
- Serbatoio metallico per lo stoccaggio finale dell'olio;

5. Impianti ad olio vegetale per la cogenerazione termo-elettrica

Elementi tecnici

Si finanziano motori a combustione interna per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione termo-elettrica di potenza nominale fino ad 1 MWt.

I motori in oggetto dovranno avere un'efficienza energetica complessiva superiore al 30% e le emissioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.lgs 152/2006.

Tutti i motori a combustione interna dovranno essere almeno dotati di:

- Preriscaldatore dell'olio a resistenza per migliorarne la fluidità, riducendone la viscosità;
- Serbatoio metallico per lo stoccaggio dell'olio ;

Elementi normativi

Al momento del collaudo finale dovrà essere presentato C.P.I. (certificato di prevenzione incendi) e l'insieme di autorizzazioni previste per gli impianti di cogenerazione in particolare per quanto previsto per il collegamento in parallelo con la rete elettrica.

Agli impianti (con potenza installata per la produzione di energia elettrica inferiore ai 200 kWe) si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli art. 22 e 23 del T.U. di cui al DPR 380 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni così come specificato nella tabella A allegata all'art. 12 del D.lgs 387/2003 e successive modificazioni.

6a Scheda tecnica riepilogativa per bruciatori ad olio vegetale per la cogenerazione termo-elettrica

Superfici aziendali da cui deriva la biomassa utilizzabile a scopi energetici:

	Tipologia coltura oleaginosa			Olio acquistato
	1: Colza	2:	3:	
Ettari				-
Disponibilità annua di seme tal quale (t)				-
Contenuto in olio (%)				-
Disponibilità annua di olio (t)				
Potere energetico dell'olio (kW/Kg)				
Energia annua disponibile (kWh/anno) potere energetico X disponibilità annua di olio x 1000				
Energia annua disponibile (kW/anno)				

Caratteristiche dell'impianto cogenerativo

Potenza nominale termica	kWt	
Potenza nominale elettrica	kWe	
Ore di funzionamento annuo del motore	Ore	
Rendimento termico	%	
Rendimento elettrico	%	
Destinazione d'uso dell'energia termica prodotta - calorie	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Destinazione d'uso dell'energia elettrica prodotta	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Energia termica prodotta	MWht/anno	
Energia elettrica erogata	MWhe/anno	
Energia elettrica reimpiegata per il funzionamento del motore	kWhe/anno	

**Dimensionamento delle strutture asservite per la parte di autoconsumo:
(riportare le superfici, i volumi, le portate di acqua necessarie espresse in litri/giorno)**

Strutture a uso residenziale

Strutture a uso produttivo

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ¹³	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ¹⁴	

7. Impianti per la generazione elettrica/cogenerazione termoelettrica tramite biogas

Elementi tecnici

Si finanziano impianti dotati di reattore completamente miscelato per la generazione/cogenerazione termoelettrica tramite biogas fino ad una potenza massima installata di 1 MWe.

La potenza degli impianti dovrà essere commisurata alla disponibilità di effluenti zootecnici e di idonea biomassa vegetale provenienti dall'azienda o dal gruppo di aziende coinvolte.

Per conoscenza si riporta di seguito il calcolo della produzione potenziale di biogas a partire da diverse materie prime in entrata al digestore.

¹³ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kalttechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

¹⁴ Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kalttechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

Produzione di biogas da diversi materiali organici: stima delle quantità producibili di biogas (Fonte: CTI – Università Politecnica delle Marche)			
Materia prima	Contenuto di s.s. (%)	Sostanza organica (% s.s.)	Resa di biogas (m ³ /t)
Zootecnia			
liquame bovino	6-11	68-85	200-260
letame bovino	11-25	65-85	200-300
liquame suino	2,5-9,7	60-85	260-450
letame suino	20-25	75-90	450
liquame avicolo	10-29	75-77	200-400
letame avicolo	32,0-32,5	70-80	400
letame ovino	25-30	80	240-500
letame equino	28	75	200-400
Agricoltura			
insilato di mais	34	86	350-390
insilato d'erba	26-82	67-98	300-500
fieno	86-93	83-93	500
trifoglio	20	80	300-500
paglia	85-90	85-89	180-600
stocchi di mais	86	72	300-700
Industria agroalimentare			
scarti distillazione delle mele	2,0-3,7	94-95	330
melasse	80	95	300
siero di latte	4,3-6,5	80-92	330
scarti vegetali	5-20	76-90	350

Elementi normativi

Agli impianti con potenza installata per la produzione di energia elettrica inferiore ai 250 kWe si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli art. 22 e 23 del T.U. di cui al DPR 380 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni così come specificato nella tabella A allegata all'art. 12 del D.lgs 387/2003 e successive modificazioni.

Agli impianti di potenza superiore si applica la disciplina dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs 387/2003 e successive modificazioni.

Documentazione tecnico-amministrativa richiesta

- Per gli impianti di potenza installata inferiore ai 250kWe copia della DIA
- Per gli impianti di potenza installata superiore o uguale ai 250kWe copia dell'Autorizzazione Unica rilasciata dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio
- Parere di conformità per la prevenzione incendi emesso dal Comando Provinciale dei VVFF competente per territorio

- Per gli impianti di potenza nominale superiore o uguale a 3MWt autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del Dlgs 152/2006 e successive modificazione
- Piano di approvvigionamento della biomassa che dovrà contenere:
 - indicazioni circa l'area di reperimento della biomassa e gli eventuali relativi fornitori (solo in caso di impianto consortile)
 - le modalità di raccolta/trasformazione/preparazione/conservazione della biomassa
 - le modalità di trasporto della biomassa con dettaglio di: tipo di mezzo impiegato, percorsi medi effettuati, carburanti in uso (in caso di impianto consortile)
 - la CO2 complessivamente immessa in atmosfera per la raccolta, la trasformazione, la conservazione ed il trasporto della biomassa fino all'impianto
- Piano di utilizzazione agronomica del prodotto in uscita dal digestore (digestato) redatto conformemente all'art. 28 DM del 07/04/2006

7a Scheda tecnica riepilogativa impianti biogas

Descrizione situazione esistente in azienda:

Tipologia di allevamento zootecnico attuato: _____

Numero di capi mediamente presenti in azienda nell'anno e tonnellate di peso vivo mediamente presenti: _____

Descrizione dell'attuale procedimento di smaltimento degli effluenti:

Descrizione sintetica dell'impianto che si vuole realizzare indicando le opere civili, elettromeccaniche e termiche previste:

Parametri colture dedicate

	Tipologia colturale			Totale
	1:	2:	3:	
Ettari				
Specie				
Disponibilità annua tal quale (t)				
Produzione netta annuale di biogas (mc)				

Parametri biomasse di origine zootecnica

specie zootecnica	Liquame prodotto (m3/giorno)	Liquame prodotto (m3/anno)	Produzione netta giornaliera biogas (m3/giorno)	Produzione netta annua biogas (m3/anno)
Totale				

Parametri scarti dell'agroalimentare

Tipologia scarto agroalimentare	1:	2:	3:	Totale
Disponibilità annua tal quale (t)				
Produzione netta annuale di biogas (mc)				

Parametri produttivi: sintesi

Materiale in entrata	Biogas producibile (m ³)
Colture dedicate	
Zootecnia	
Scarti agroalimentari	
Totale	

Utilizzazione prevista del biogas prodotto:

	Biogas utilizzato (m ³)	Energia prodotta (MWht/MWhe)	Rendimento (%)
Produzione elettricità			
Produzione calore			

Destinazione prevista degli effluenti (tonnellate e % del totale):

- fertilizzazione _____
- depurazione finale _____
- altro _____

Ore annue di funzionamento previste per l'impianto:

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ¹⁵	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ¹⁶	

8 Impianti Fotovoltaici

Elementi tecnici

Gli Impianti dovranno utilizzare le tecnologie che consentono il massimo del rendimento possibile sulla base delle tecnologie esistenti, al fine di ridurre al minimo la superficie coperta. Ciò dovrà valere per gli impianti a terra mentre per quelli posti sopra le coperture di edifici, strutture o altro si potranno utilizzare anche tecnologie più versatili, ma meno efficienti, come il film sottile.

Nel caso di impianti a terra le tecnologie da usare sono obbligatoriamente quelle al silicio mono o policristallino o altre tecnologie prossime con rendimento uguale o superiore. La potenza massima degli impianti a terra finanziati non dovrà superare i 200 kWp e la relativa estensione a terra non potrà eccedere il 5% della SAU aziendale.

La potenza degli impianti dovrà essere commisurata alle esigenze elettriche delle utenze (come desunte dai consumi pregressi). In particolare la potenza installata non dovrà superare le relative esigenze energetiche.

Gli impianti a terra dovranno essere costruiti senza utilizzare elementi in cemento o altre tipologie di strutture non rimuovibili.

Elementi normativi

DM 19 febbraio 2007 e successive integrazioni

Delibere dell'Autorità dell'energia relative al conto energia

Legge finanziaria nazionale per il 2008

Legge finanziaria regionale per il 2008 (Art. 19)

DGR 686/2006

Sistemi di certificazione Uni En iso

¹⁵ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kalttechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

¹⁶ Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kalttechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

Gli impianti dovranno essere dimensionati secondo quanto disposto dal D. lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Documentazione tecnico-amministrativa richiesta

- Progettazione tecnico – architettonica dell'impianto
- Domanda di allaccio alla rete elettrica
- Piano di consumo ed utilizzazione dell'energia prodotta redatto secondo le norme UNI
- Bollette energetiche precedenti
- Al momento del collaudo finale dovrà essere inoltre prodotto un certificato di conformità ai sensi della L 46/90 “norme per la sicurezza degli impianti”

8a Scheda tecnica riepilogativa impianti fotovoltaici

Consumi elettrici aziendali nell'anno precedente (kWhe): _____

Eventuali nuove utenze che saranno servite dall'impianto (descrizione e consumi elettrici previsti):

Tecnologia installata e rendimenti:

Tipologia e dimensioni (m²) impianto (a terra, sui tetti, integrato, semi-integrato, non integrato): _____

Potenza installata (kWp): _____

Produzione annua prevista (kWhe): _____

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ¹⁷	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ¹⁸	

Allegato: Unità di misura ed equivalenze in campo energetico

Energia: unità di misura del sistema internazionale: JOULE (J)

Equivalenze		
1 kCal	1,16 Wh	4.186 J
1 Wh	0,86 kCal	3.600 J
1kWh	864 kCal	3,6 MJ
1MWh	864.000 kCal	3,6GJ

Potenza: unità di misura del sistema internazionale: WATT (W)

Equivalenze	
1 kCal/h	1,16 W
1 cavallo vapore	735 W

¹⁷ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

¹⁸ Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t